

N O T A
D I
FATTI, E RAGIONI
P E R

L'Arrendamento della Farina

C O N

Il Denunziante Filippo
Cafanova .

COMMESSARIO
Il Signor Presidente D. Antonio
Belli .



Attuario Magn. Nicola Sanseverino .

THE OY

19

THE OY

19

THE OY

19

THE OY

19

THE OY

THE OY

19

THE OY

Sub umbra protectionis Dei paræ.



L Denunziante Filippo Casanova colla solita lusinga de' Denunzianti di guadagnare il quinto, nell'anno 1753. denunziò al Regio Fisco quello, che nommeno al Regio Fisco medesimo, che a tutti era pur troppo publico, e notorio. Disse egli che l'Arrendamento della farina fin dal suo essere, e nascimento faceva godere franche dal peso della gabella tomola sei di farina per ogni Persona Ecclesiastica, così secolare, come regolare, sì dell'uno, come dell'altro sesso, e con questo carico fu l'Arrendamento dalla Città tramandato a Conseggnatarj colla dazione *in solutum*, e che in questa conformità l'avvean sempre goduta fin'all'anno 1741., nel qual tempo essendosi conchiuso il Concordato tra le due Supreme Potestà, la M. del Re N.S. e la Santa Sede Apostolica, con esso varj stabilimenti si fecero, e tra questi vi fu quello, che gli Ecclesiastici secolari dovestero godere la franchigia sopra di tomola sei per ciascheduna bocca, e l'Ecclesiastici Regolari dell'uno, e dell'altro sesso la franchigia di tomola cinque per ogni bocca; con il quale stabilimento rispetto all'Ecclesiastici Regolari restò refecato un tomolo di franchi.

chigia, l'importo di questo ascendeva ad annui ducati 2000., che l'Arrendamento appropriati, ed esatti si aveva, quandoche si appartenevano al Regio Fisco, e formandosi il Denunziante un conto molto allegro, disse, che l'Arrendamento pagar doveva al Regio Fisco fino allora la somma di ducati settantaquattromila, cioè ducati cinquantamila capitale degli annui duc. 2000., e ducati ventiquattromila frutto percepito dall'Arrendamento dall'anno 1741. tempo della pubblicazione del Concordato, fino all'anno 1753. tempo della Denunzia; lo portava perciò alla notizia del Regio Fisco, affinché le sue giuste misure avesse prese contro l'Arrendamento *fol. 5. & 6.*

In vista di questa Denunzia fu spedito il solito mandato alli Signori Governadori dell'Arrendamento, affinché fossero compariti a dire quello l'occorreva in discarico della mentovata Denunzia *fol. 7. ad 8.* Ma comeche da Signori Governadori non si fe veruna Istanza in discarico di cotal Denunzia, si spedì il secondo perentorio ordine colla minaccia del sequestro *fol. 14. a ter.*, avverso di quest'ordine, come quello che conteneva la minaccia del sequestro, per parte dell'Arrendamento se ne produsse il remedio del *referat fol. 16.*, ed immediatamente lo stesso Arrendamento produsse piena istanza, continente le ragioni esclusive della vana, ed insufficiente pretenzione del Denunziante *fol. 18. ad 31.* Si fecero varie Relazioni da Signori Razionali della Regia Camera, in vista delle quali dal giusto Signore Avvocato Fiscale, Fisco veramente di verità, altra istanza non si fece, se non se *proponi in Regia Camera partibus auditis fol. 113. ad 117.*

Do.

Dovendosi ora questa Causa trattare nel supremo Tribunale della Regia Camera, dimostrerà l'Arrendamento quanto vana, ed insufficiente sia del Denunziante la pretenzione così per fatto, come per legge; ed a tale oggetto ripartirò il mio ragionamento in più, ma brevissimi punti.

C A P. I.

Si dimostra che il principal fine del Concordato fu il sollievo delle comunità del Regno.

SE la pretenzione del Denunziante, che le Franchigie abolite, e rescate rispettivamente, si appartenessero al Regio Fisco, avesse luogo, non piccioli farebbero l'inconvenienti, ed affordi, che ne risulterebbero: Chi nella polvere forense è mezzanamente versato, sa benissimo, che prima del Concordato eran soggetti alli Dazj, e Gabelle li soli beni pervenuti all'Ecclesiastici, o con titolo di compra, o di donazione, ma per li beni tramandatili da legitima successione, eran franchi, ed immuni; oggi con il Concordato tutti li beni sono stati sottoposti al peso delli Dazj, e Gabelle, alla riserba del Sacro Patrimonio, se del Denunziante reggesse la pretenzione, potrebbe dire, che anche queste franchigie abolite, al Regio Fisco si appartengono.

Prima del Concordato li beni delle comunità Ecclesiastiche, Chiese, e luoghi Pii eran franchi, ed immuni dal peso delle Gabelle, e Bonatenenza; con il Concordato tutti questi beni sono stati sottoposti al peso delle Collette, e Bonatenenze, potrebbe dire il Denunziante, che queste al Regio Fisco si appartengono.

Prima del Concordato, li beni de' Cavalieri di Malta, e loro Commende; li beni delle mense Vescovili, ed Arcivescovili; li beni di Abazie concistoriali, e possedute da Signori Cardinali erano franchi, ed immuni dal peso delle Collette, e Bonatenenze; con il Concordato ad un tal peso furono soggetti, potrebbe dire il Denunziante, che questo beneficio non già alle comunità, ed Università si appartenga, ma bensì al Regio Fisco; Eppure giammai al nostro Clementissimo, e Piissimo Sovrano è caduto in mente di approfittarsi di queste abolite Franchigie, immunità, ed esenzioni, ma ha voluto, che il tutto andasse a beneficio delle comunità, ed Università del Regno per unico loro sollievo, e forse per questi qualche ragione al Principe Sovrano assistita sarebbe, giacchè simili Tributi di Collette dal primo loro essere, e nascimento furono imposti per Real comando; tutti questi assurdi, ed inconvenienti ne risulterebbero se luogo avesse del Denunziante la pretenzione.

Che l' Unico Scopo del Nostro Augustissimo Sovrano, e Monarca (che Dio sempre felicità) fosse stato il sollievo delle comunità, ed Università di questo suo Regno, pur troppo apertamente lo manifesta lo stesso Concordato in questi termini.

CAPO PRIMO

IMMUNITA REALE.

Trovandosi la maggior parte delle comunità del Regno esauste, ed impotenti a soddisfare sì a pubblici pesi, come a frutti de debiti, che si trovano per bisogni pubblici dello Stato aver contratti per lo più con Monasteri di povere Monache, Capitoli, ed altri luoghi, e comunità Ecclesiastiche; E dall'altra parte per la maniera come ora si riscuotono le pubbliche imposizioni, cadendone la maggior parte del peso sopra la più misera gente necessitata in certi luoghi per un rubbio di macinato pagare di Gabella nientemeno di quattro docati, ed in altri dove si vive a Testatico, un miserabile che non ha che le sole braccia, colle quali deve mantenere se stesso, e tutta la sua povera famiglia, e talvolta costretto a pagare sino otto, o dieci docati l'anno; quindi S. M. per sollievo de' suoi più poveri Sudditi, e di quei luoghi Pii, e precisamente de' Monasteri di povere Monache, che per avere la maggior parte delle loro rendite in censi attivi sopra le comunità si rattrivano ridotti in molta strettezza; ha determinato mediante un general Catasto di tutti i beni del Regno fare una più giusta distribuzione di pubblici pesi. Ma tuttocid non ostante de' beni del Regno trovandosi gran parte passata in manus mortuas, senz'acche per essi si paghi un solo quatrino per li bisogni dello Stato, li soli beni posseduti da laici non possono bastare per sollievo desiderato de' Poveri, e delle comunità; perciò la Santità di Nostro Signore, at-

renta l'impotenza de' laici, ed avendo ugualmente a cuore il sollievo della più misera gente del detto Regno, e de' luoghi Pii che hanno crediti colle comunità, aderendo all'Istanze di S. M. è benignamente condiscesa, che per quello che riguarda l'esenzione, e le franchigie dell'Ecclesiastici del Regno di Napoli s'osservi per l'avvenire quanto vien disposto ne' seguenti Articoli.

Alla Comparsa di questo Concordato, su di cui il Denunziante poggia la sua vana pretenzione, dica pure se la mente delle due supreme Potestà fu di impinguare il Reale Erario, oppure sollevare, e sovvenire alle povere Comunità, ed alli poveri fedeli Vassalli della Maestà del Re N. S.? Se la passione dell'interesse non lo farà travedere, ed il vero vorrà confessare, dovrà dire che lo scopo principalissimo fu il sollievo delle Comunità, e de' Sudditi, e Vassalli. Sollievo delle Comunità ad oggetto di potere adempire alli pubblici pesi; sollievo de' Sudditi, affincchè contribuendo l'Ecclesiastici fosse men gravoso il peso per li laici; sollievo per le Comunità Ecclesiastiche, Monasterj, Chiese, e luoghi Pii Ecclesiastici per la consecuzione de' loro rispettivi crediti, che sopra le Comunità rappresentano; ed ecco che lo scopo, e fine principale delle due supreme Potestà non fu già di impinguare il Reale Erario, ma unicamente sollevare le Università, li sudditi, le Comunità Ecclesiastiche, Monasteri, Chiese, e luoghi Pii Ecclesiastici. E qualora ombra di dubbio cader vi potesse (il che non credo) pure questo andrebbe a dileguarsi con darsi una semplice occhiata alla pratica, al solito, ed osservanza, che e la Maestà, la Re-

Regina; e l'ottima interprete del dubbio: *Sola observantia in dubio respondet cuicunque dubitandi rationi* Cap. cum Dilectus, ubi Felin. & alii de rescript. cap. 1. ubi Bald. de Feud. cognit. Joseph. Ludov. Comment. conclusion. de consuetud. conclus. unica num. 10., imo adeo subsecuta observantiae progreditur virtus & potentia ut vincat verum intellectum dispositionis Gravett. conf. 98. num. 8. versic. 21. Soccin. conf. 145. num. 44. Rota Romana decis. 574. num. 3. part. 1. divers. & decis. 475. part. 9. recent. r. 2. Dal giorno della pubblicazione del Concordato che sortì nel 1741. sino al tempo presente, che sono decorfi nommeno che sedici anni giammai è caduto in mente al Real Patrimonio di approfittarsi, ed appropriarsi neppure un obolo delle franchigie abolite, e rispettivamente con il Concordato moderate. Attento dunque il Concordato medesimo, e la di lui nommai interrotta osservanza si tocca con il deto la insuffistenza della pretenzione del Denunziante, e se tale ella è rispetto a quei Tributi, che traggono la loro origine dal Principe Sovrano, piucche insuffistente si rende sulla Gabella della Farina imposta non già dal Sovrano ma da questa fedelissima Città per sovvenire alli suoi bisogni, e pesi, e per soccorrere ancora il suo Sovrano, e Monarca nelli casi di preciso bisogno, e di urgentissima necessità della Città, la dicui persona da Consegnatarj si rappresenta per forza della dazione *in solutum*, quanto è a dire, che la Gabella della farina e di una Communità compresa nel Concordato, Communità la più disgraziata di tutte le altre, giacchè li poveri Consegnatarj sul patrimonio della farina vecchia appena giungono a conseguire annui car-

lini diciotto per ogni cento , e quei sul patrimonio della farina nuova poco più di questa annua rendita percepiscono e pure nel Rollo de' Conseggnatarj sono Chiese , Monasterj , e luoghi Pii , Vergini , e Vedove , Pupilli , ed Orfani , Sacrifizj , ed opere di pietà , che tantomeno si adempiscono , quantomeno l' Arrendamento da di frutto ; il tutto cagionato da fatti pur troppo ben noti , e lacrimevoli rumori popolari , per cui prima la Gabella della farina restò per qualche tempo estinta , ed abolita , indi reimposta per metà , e da carlini sette a tomolo , ridotta a grana trentacinque . Il giulivo avvento della gloriosa , ed immortale Memoria del Monarca delle Spagne Filippo Quinto , che colla sua Real presenza venne a felicitare , e consolare questo suo Regno , per il dicui felice , ed avventuroso avvento fu la Gabella della farina dalle grana trentacinque ridotta a settecinquine ; e per altri fatti , che più distintamente si esporranno nel corso di questa piccola scrittura ; sicche , o voglia attendersi la lettera pur troppo chiara , ed aperta del Concordato , o la dilui non mai interrotta osservanza , chiaramente si conosce la infossistenza della pretenzione del Denunziante .

EAP.

C A P. II

Si dimostra che l' Arrendamento niun profitto à tratto dalla refecazione del tomolo ; e qualora lo percepisse , all' Arrendamento , e non al Regio Fisco si appartiene .

IL Denunziante con franchezza grande asseriva , che l' Arrendamento dalla refecazione del tomolo dalla sei alle cinque , abbia percepito , e percepisca annui ducati 2000. come se un Religioso , o Religiosa avesse consumato sei tomola di farina in ciaschedun' anno ; per cinque tomola godesse la franchigia , e per l' altro tomolo avesse pagato , e pagasse la gabella , il che giammai vi è stato , ne vi è , atteso dalla somma saviezza , e prudenza delle due supreme Potestà con il parere de' più Signori Zelanti Porporati , si considerò che tomola cinque di farina fossero sufficienti per il mantenimento di un Religioso , o Religiosa , l' Immunità compete all' Ecclesiastico per legge commune l' *Abbas. nel cap. non minus de Immunit. Ecclesiastic.* l' autentica *item nulla communitas* ; e compete per ragione di *climati* , in manieracchè in

altro uso convertir non si puole, ed ad altri non cedere, non donare, ne vendere; e perciò non vi è stata, non vi è, ne vi farà la necessità, che un Religioso, o Religiosa si abbia comprato, o sia per comprarsi un' altro tomolo di farina per suo mantenimento e se non l' ha comprato, non ha la necessità di comprarlo, non può dirsi che l' Arrendamento abbia esatta, o sia per esiggere la gabella del tomolo; in guisacche una tale resecuzione non ha partorito verun frutto a beneficio dell' Arrendamento; e qualora si volesse dire, che una tale franchigia fosse stata concessuta all' Ecclesiastici dal Principe Sovrano pure estinta, abolita, o moderata questa estinzione, abolizione, e moderazione deve cedere a beneficio della Comunità; e troppo nota la quistione ventilata tra' Dottori, ed il diloro unanimo sentimento, e tale anche è la quotidiana pratica, ed osservanza: Se il Principe Sovrano concede a tal' uno la franchigia, ed Immunità delle Gabelle, e Collette, questa non corre a danno del Principe concedente, ma dell' Università, ripartendosi il peso del fatto immune tra gli altri non immuni; così abolita, estinta, e moderata, la franchigia di costui deve cedere a beneficio della Comunità, non già del Principe, così tra gli altri scrissero *Surd. de alimentis tit. 8. privileg. 18. num. 12. & 13. Abbas in cap. accedentes num. 4. vers. 3. casu de præscript. Cast. in cons. 187. cal. fin. vol. 2. Ruin. in cons. 125. num. 3. e 6. vol. 4. Felin. in cap. accedentes col. penult. in 1. conclus. versic. hanc conclusionem intellige Nat. in cons. 160. num. 37. & in cons. 197. num. 12. Boss. in tit. de princ. num. 164. Cæph. in cons. 58. num. 49. & 62.*

Ma

Ma dato, e non concesso che frutto avesse partorito pure il Denunziante non ha che pretendere.

Due specie di cessioni vi sono, *una pro solvendo*, l'altra *pro soluto*, la cessione *pro solvendo* viene equiparata a quell'assegnamento che chiamasi di più facile esazione, ed il Cessionario diceasi Procuratore destinato ad esigere, e qualunque utile, comodo, ed incommodo, crescimento, o decrescimento corre per conto del Cedente, non già del Cessionario. Tutto l'opposto però e nella dazione, o sia cessione *pro soluto*; in cui tutto l'utile, comodo, ed incommodo, crecimiento, o decrescimento corre per conto del Cessionario, non già del Cedente, e la ragione della diversità tra l'un contratto, e l'altro, e che per la cessione, o sia dazione *in solutum*, si tramanda il Dominio a beneficio del Cessionario, ma non già per la sola, e semplice cessione *pro solvendo*. Non ci è chi non sappia che l'Arrendamento della farina fu da questa Città tramandato a' Conseggnatarj con titolo di dazione *in solutum*, per forza del qual titolo passò a' Conseggnatarj il dominio dell'Arrendamento, e perciò qualunque utile, danno, comodo, o incommodo, crecimiento, o decrescimento è corso, e corre per conto de' Conseggnatarj.

Ed in fatti in tempo della dazione *in solutum* la Gabella era alla ragione di grana 35. per ogni tomolo, ed a questa ragione esigge fino all'anno 1702. nel qual tempo dalla Clemenza della felice, ed immortal memoria del Monarca delle Spagne Filippo Quinto ne fu rescata la metà, e questa non fu a Conseggnatarj rimpiazzata, ne dalla Città Cedente, ne dal Regio Fisco.

In tempo della dazione *in solutum* non vi erano tanti Conservatorj di donne , alberghi , ed ospedali de' poveri ; In tempo della dazione *in solutum* tutti mangiavano il pane ingabellato , e l' Arrendamento esigeva il suo Dazio ; oggi tutti questi godono la franchigia in danno dell' Arrendamento , e questo non li vien rifatto , ne dalla Città cedente , ne dal Regio Fisco , giusto per la ragione di sopra accennata , ch' essendo stata una dazione *in solutum* , ogni danno , e detrimento correr deve per conto de' Conseggnatarj , dunque a pari qualora vi fosse utile , e vantaggio per conto delli stessi Conseggnatarj correr deve ; In guisacche siccome l' Arrendamento della farina è effetto di Città , e da questa tramandato a' Conseggnatarj con titolo di dazione *in solutum* , qualora anche fosse stato della Regia Corte , pure il Regio Fisco non avrebbe che pretendere .

Altri danni maggiori ha sofferto , e soffre questo povero , e disgraziato Arrendamento . Sedati li rumori popolari , e reimposte le Gabelle per metà fu stabilita la somma , che annualmente alla Regia Corte corrisponder si doveva per sostegno , e mantenimento della Cassa militare in annui docati 300000. Di questa annua corresponsione se ne fe il ripartimento tra tutti gli Arrendamenti così di Corte , come di Città , ed all' Arrendamento della farina fu caricata la somma nommeno che di annui docati 6000. come lucidamente rilevasi dalla Prammatica 22. *de ve-figal. , & Gabellis* , e con questa stessa legge fu determinato , che niuno ancorche privilegiato , ed ancorche non suddito alla Reale Giurisdizione , dovesse essere franco , ed immune dal peso delle gabelle

le reimposte per metà; dopo di questa generale abolizione di franchigie, forse il dubbio, se venivano compresi il Vicere, li Regj Castellani, Soldati, Regie Galee, ed altri addetti al Real servizio, pretese il Regio Fisco non esser no questi compresi nella generale abolizione per la regola che *in generali sermone non includitur persona loquentis*; all' incontro per parte degli Arrendamenti si diceva, che tutti erano compresi sotto la generale abolizione anche la persona del Principe Sovrano, giacche quello era stato un solenne contratto passato tra gli Arrendamenti, ed il Sovrano; gli Arrendamenti venivano obbligati alla corresponsione di annui docati 300000. ed il Principe al pagamento de' Dazj, e Vettigali, anche per ciò che serviva al proprio uso, ed a quella della sua Corte, per forza del qual contratto veniva obbligato così per ragion naturale, *cap. que extra distinct. 15.* come per ragion civile *Bald. in l. 1. ff. de pactis*; E ne' contratti il Principe viene reputato, come un privato, tantopiù che così aveva fatto osservare il Conte di Onnatte Vicerè immediato alla generale abolizione, e così ancora li dilui Vicerè successori; Se ne fece perciò rappresentanza alla Real Corte di Madrid, e con Real Carta si ordinò che tutti erano compresi; anzi che il Vicerè Marchese del Carpio avendo aperto un forno per ivi far battere il pane per servizio delle Reali Truppe, con altra Real Carta si ordinò che quello si chiudesse, siccome con chiarezza grande si ha dalle precitate Reali Carte, rapportate da Francesco di Costanzo sulla citata Prammatica 21. *de vectigalibus, & Gabellis*, e pure non ostantino queste Reali Carte, non ci è chi non sap-

pia, ne vegga quanto si introduce, ed immette di grano, di farina di orzo, ed avena per servizio delle Reali truppe tutto in franchigia s' introduce, e si consuma; che danno caggioni questo al povero Arrendamento, lo consideri non già il Denunziante il quale ha la mente ingombrata dalla passione dell' interesse, ma il giustissimo, e più che saggio Signore Avvocato Fiscale, ed ogni altro, che ha la mente illuminata dalla ragione; ne di questo strabocchevole danno il misero Arrendamento ne riceve rimborso neppure di un' obolo, ne dalla Città cedente, ne dal Regio Fisco per la ragione più volte accennata, che trattandosi di dazione *in solutum*, l' utile ed il comodo il danno, ed incommodo, il crescimento, o decrescimento per conto del Cessionario correr deve.

In oltre, quantunque colla precitata Real carta si fosse ordinata la chiusura del Forno, che aperto si era per ordine del Vicerè Marchese del Carpio, pure questo volle persistere nel passo avanzato; tantoche la Città per il suo interesse della panizzazione, e l' Arrendamento della farina per il suo Dazio, furono nella necessità di offerire in beneficio della Regia Corte la somma di altri annui docati 4000., da pagarsi, cioè annui docati 1500. dalla Città, ed annui docati 2500. dall' Arrendamento, coll' espressa legge, e patto, che non solo si dovesse chiudere il Forno aperto, ma che in avvenire altri non se ne potessero aprire; e che le Truppe tutte così Terrestri, come marittime, ed ogn' altro dovessero consumar il pane ingabellato; fu l' Offerta accettata se ne stipulò pubblico, solenne, e giurato Istrumento, ratificato dalla

la Maestà , che allora regnava *fol.* eppure non ci è chi uon vegga, e sappia la Reale Panatica aperta per batter pane per servizio delle Reali Truppe Terrestri, e Maritime; Non ci è chi non sappia l' immensa quantità di grano, farina, orzo, ed avena s' introduce in franchigia dalli Partitarj della Regia Corte; Ci è forse chi rimborza all'Arrendamento questo gran danno? certo che nò, per la stessa più volte accennata ragione, che trattandosi di Dazione *in solutum*, l' utile, e comodo, il danno, ed incommodo, il crescimento, e decrescimento deve correre per conto de' Consegnatarj, eppure l' avido Denunziante altrimenti la pensa, che il danno tutto sia de' Consegnatarj, e l' utile qualora ve ne fosse debba a beneficio del Regio Fisco appropriarsi; pretenzione opposta anche alla legge di natura, la quale vuole: *Commoda cuiusque rei, eum se qui, quem, quem sequuntur incommoda, l. secundum naturam ff. de Regul. Jur.*

E quantunque l' Augustissimo Monarca delle Spagne Filippo Quinto di gloriosa memoria nel 1702. avesse abolita la metà della Gabella della farina, e dalle grana trentacinque, ridottola a sette cinque, pure con il suo paterno Reale Amore avendo considerato il danno notabilissimo che apportava a' Consegnatarj dell' Arrendamento della Farina l' abolita metà della Gabella, comandò che la metà dell' abolita metà si corrispondesse da tutti gli altri Arrendamenti, che non avevano patita una tale diminuzione, ed il dippiù dal suo Reale Erario si supplisse; ed a quanto si crede, che ascendesse il quarto da rifarsi annualmente a beneficio dell' Arrendamen-

mento dalla Regia Corte a tenore della giustissima Real determinazione? nommeno che ad annui docati 57628.42., che calcolati dal 1702. fino al 1757., compongono la somma di due milioni quattrocento settantanovecento sessant'otto docati *fol. 37. ad 38.* Dica il Denunziante qual rimborso, o compenso ne ha ricevuto il povero, e disgraziato Arrendamento? neppure un grano, ed oggi con il vano supposto che l'Arrendamento ricevesse vantaggio dalla rescazione della franchigia di un tomolo, si pretende dal Denunziante che al Regio Fisco si appartenga.

A dismisura maggiore sono cresciuti li danni dell'Arrendamento per le franchigie degli Ecclesiastici, poicche prima della dazione *in solutum*, queste ascendevano ad annue tomola sessantasettemila novecento, e diciotto, ed oggi sono vicine ad annue tomola centomila per li tanti, e tanti altri nuovi Monasteri, Conservatorj, Alberghi, ed Ospedali, che costruiti si sono; Forse di questo sì smisurato avanzo, ne riceve il disgraziato Arrendamento veruno rimpiazzo, o compenso dalla Città cedente, oppure dal Regio Fisco? certo che nò, e per qual motivo? giusto per la ragione più volte accennata, che possedendo gli Consegnatarj l'Arrendamento della farina con contratto di dazione *in solutum*, tutto il comodo, o incomodo, tutto l'utile, o il danno, tutto il crescimento, o decrescimento correr debba per conto de' Consegnatarj; Eppure il Denunziante la penza altrimenti, cioè che essendovi danno, debba essere de' Consegnatarj; essendovi utile, questo debba essere del Regio Fisco; pretenzione veramente la più strana, e stravagante che mai si possa dare, o sentire;

(101)
tire ; quandocche la citata *Prammatica 21. de vesti-*
galibus, & *Gabellis* volle prevedere il caso di nuova
Imposizione sopra le Gabelle, ed Arrendamenti, e
stabili, o che questa far non si potesse, o facendosi,
fosse degli Arrendamenti ; Eccone della citata *Pram-*
matica le precise parole nel §. nono : *si supplica an-*
che V. E. che sopra delle Gabelle, ed Arrendamenti
non si possa fare imposizione alcuna, e facendosi sia
de' Consegnatarij, giusto perchè si considerò il danno
gravissimo che li Consegnatarij ricevevano colla reim-
posizione delle Gabelle per metà. Ecco dunque di-
mostrato che colla rescacazione della franchigia di un
tomolo niun vantaggio, o profitto ne ha riportato
l' Arrendamento, e quallora, per ipotesi vi fosse,
questo spetterebbe all' Arrendamento, non già al Re-
gio Fisco.

C A P. III.

*Si dimostra non competere
agli Ecclesiastici franchi-
gia veruna.*

A Chi nella polvere Forense è mezzanamente ver-
sato, è pur troppo nota la *Prammatica 21. de*
Vestigalibus, & *Gabellis* : A petizione, e suppliche
della Piazza di questo fedelissimo Popolo, le Gabelle
estinte furono reimposte per la metà, ma colla espres-
sa

fa legge , e condizione , che niuno ne dovesse essere
 immune , ed elente , nemmeno per l' uso proprio ,
 ancorche fornito andasse di qualunque privilegio , ed
 ancorche suddito non fosse alla Reale Giurisdizione ,
 e con ragione poicchè siccome essi colla reimposizio-
 ne delle Gabelle venivano a sentire il comodo della
 percezione de' frutti de' loro Crediti che rappresentava-
 no sopra gli Arrendamenti, li quali Crediti avevano
 già perduto coll'abolizione generale delle Gabelle, così
 era ragionevole , che avessero avuto a pagare le Ga-
 belle , e nel caso non avessero voluto concorrere ,
 fossero rimasti privi de' loro Crediti , siccome erano
 in tempo delle abolite Gabelle : Eccone della *Pram-*
matica le parole : *Che si levi l' uso a tutte le Perso-*
ne di qualsia stato , grado , e condizione si siano an-
che privilegiate , e non suddite alla Reale Giurisdiz-
zione , tanto negli Arrendamenti , e Gabelle rimaste ,
quanto anche negli Arrendamenti, Gabelle, ed Imposi-
zioni che s' impongono , poicche non solo è poco l'utile
giusto a chi lo gode , ma sotto tal pretesto sono gran-
di le fraudi che si commettevano , e si possono com-
mettere ; ed in un' altro luogo della stessa Pramma-
tica , si legge . Si dichiara che se li non sudditi al-
la Regia Giurisdizione , ed esenti di qualsia modo
non vorranno concorrere al peso , non possono preten-
dere entrare alla parte del frutto , e del beneficio , ne
loro si debba fare assegnamento alcuno ; Poicche questa
fedelissima Piazza non intende rinunciare in questa
parte , e desistere dalle grazie già confermate da S.M.,
e porre sopra di se il peso di pagare li Creditori non
sudditi , se essi vorranno essere esenti , e non pagare
nel medesimo modo , che gli altri , poicche per rifezio-
ne

ne della perdita si propone questo arbitrio con questa condizione e non altrimenti, ne in altro modo.

Dalla lettura pur troppo aperta di questa legge, si rileva, che l'abolizione fu generale, e sotto di essa tutti furono compresi, niuno eccettuato.

Non è mancato però chi ave impreso. Primo che la reimposizione delle Gabelle non fu legge, ma un memoriale porretto dalla Piazza del fedelissimo Popolo al Signor Vicerè di quel tempo. Secondo che qualora anche fosse stata legge, non poteva con questa derogarsi il privilegio racchiuso nel Corpo della Legge, giusta il Testo nella *l. si quis Decurio* la 2. Cod. de Decurionibus lib. 10., *l. semper §. demonstrantur ff. de Juris. Immunitat. l. 2. §. 1. ff. de Escusation. Tut. l. Universi Cod. de Vectigal. Thesaur. decis. 267. Sanfel. decis. 391. num. 8. Calvin. de aequitate lib. 2. cap. 128. num. 117., & 163.*

Una tale impresa però è stata sempre reputata nomin difficil, che dura, poicche per quanto tocca al primo punto, quantunque sia vero, che la Piazza del Popolo avanzò le Preci per la reimposizione delle Gabelle per metà, questa non poteva avere il suo effetto, ed esecuzione, senza l'approvazione, assenso, consenso, e beneplacito del Principe Sovrano, non competendo a' sudditi, e vassalli facoltà d'imporre Dazj, Vettigali, e Gabelle, e perciò dir si deve che le Gabelle furono imposte dal Sovrano a preghiera del Popolo colle condizioni però contenute nelle preci medesime, tra le quali vi era quella, che niuno ne dovesse essere immune ancorche privilegiato, e non suddito alla Real Giurisdizione; si rileva chiarissimamente dalla Prammatica susseguen-

te

te 22. de Vectigal. , & Gabellis : ivi : In conformità di quello che la Piazza di questo fedelissimo Popolo supplicò , e concluse li mesi passati per beneficio universale , al che Noi siamo condiscesi in nome di S. M. , di questa verità maggiormente ci deve rendere persuasi il Decreto , ed Assenso interposto dal Collaterale sulla conclusione fatta dalla Piazza del Popolo per la reimposizione delle Gabelle , siccome raccogliesi dalla citata Prammatica 22. versic. 9. ivi : Osservando nel resto il contenuto nell' assenso dato da Noi , a' 22. Giugno prossimo passato . E ce ne fa testimonianza il Regente Capecelatro nella decis. 188. lib. 2. ivi : Ideo idem Populus supplicavit S. E. ut dignaretur imponere medietatem ejus , quod antea exigebatur ex omnibus Impositionibus , & Gabellis , excepta tamen Impositione super fructibus ; Quibus petitionibus annuit prudentissimus Prorex ; ed infine della stessa Decisione soggiugne ; & ideo cum hodie fuissent ad instantiam ejusdem Populi per Excellentissimum Proregem impositæ Gabelle prædictæ pro medietate ; Sicche le Gabelle furono imposte dal Principe Sovrano a preghiere del Popolo , e per conseguenza il memoriale si è sempre riputato per legge , tanto vero che fu tra le Prammatiche collocato , siccome dottamente scrisse Alciato nella l. obvenire , n. 7. ff. de verbor. significat. ivi : Quod si præfectus prætorio defensorem a Popularibus electum confirmat , dare videtur , principale enim robur actus a Præfecto initium sumpsit , cum Magistratum sibi eligere , & jurisdictionem conferre soli Privati nequeunt .

Gittato questo ben solido fondamento , dimostrar mi conviene , che il Principe Sovrano poteva , e volle de-

ro.

rogare a qualunque Immunità ; l'entrare a dubitare
 della Poteſtà del Principe è ſacrilegio, *l. ſacrileg. Cod.
 de diver. Reſcript. l. 2. Cod. de crim. ſacril. Canon. ſi
 quis ſuadente §. committuntur 16. quaſt. 4. cap. propo-
 ſuit de conceſ. præben. & qui de poteſtate Principis
 diſputat, facit ſe ſuperiorem, vel Principi parem, &
 ponit ſedem ſuam ſub Aquilone, Bald. nel conſ. 359.
 num. 1. lib. 1. Cravett. de antiquit. tempor. part. 1. in
 principio num. 18. Girol. di Lein nelle deciſioni di
 Valen. la 34., num. 29. & 30., Larrea nelle deciſio-
 ni di Gran. l. 8. num. 1. cum ſua lege poſſit jus civile
 abrogare, & nova lege innovare, emendare, & tol-
 lere l. prima & fin. Cod. de legib. l. Imperatores ff.
 eodem Pierr. di Gregor. lib. 7. de Repub. cap. 20. nu.
 15. Bell. in Specul. Principis, rubr. 465., num. 9. ver-
 ſiculo ſed hoc credas eſſe verum ; il Regente Galeota
 nel Reſponſ. 23., il Pref. Urf. de ſucceſſionibus Feud.
 part. 1. juris quaſit. non toll., e Pileo Modiceris nel-
 le ſue quiſtioni giuridiche la 43. la quale incomincia
 licet quaſtio verteretur ci laſciò ſcritto ; Sed leges pro
 humanarum rerum varietate conſtituere, ita ut de ſer-
 vo poſſit facere liberum, de libero ſervum ; de divi-
 te pauperem ; de humili, Nobilem ; de minore, majo-
 rem, & è contra ; Sicche non può dubitarſi che la
 Prammatica 21. fu legge, e che il Principe Sovra-
 no aveva la poteſtà di derogare leggi, e privilegj.
 Tutta la quiſtione dunque ſi riduce nel vederſi, ed eſa-
 minarſi ſe il Principe volle derogare all' Immunità
 per queſte parole : Che ſi levi l' uſo a tutte le Per-
 ſone di qualſia ſtato, grado, e condizione ſi ſiano,
 ancorche privilegiate, e non ſuddite alla Reale Giu-
 riſdizione, tanto negli Arrendamenti, e Gabelle rim-ſe,
 quan-*

quanto anche negli Arrendamenti, Gabelle, ed Imposizioni che si reimpongono poicche non solo è poco l'utile giusto a chi lo gode, mentre sotto tal pretesto sono grandi le frodi che si commettevano, e possono commettere.

La ragione fondamentale per cui non s'intende derogato il privilegio racchiuso nel corpo della legge, non nasce già dal difetto della potestà del Principe, la quale non può rinvocarsi in dubbio, ma unicamente dal difetto della volontà, non presumendosi aver voluto il Principe rinvocare gli Privilegj racchiusi nel corpo della legge, ma soltanto quei sono fuori del corpo della legge, allo scrivere di *Barbos. de clausul. usufruct. claus. 83. num. 1. & 3.* E perciò se in qualunque modo apparisse che la mente del Principe fu di volere infirmare simili Privilegj racchiusi nel corpo della legge, questo basterebbe per dirsi essernogli privilegj compresi sotto la generale derogazione: *Salicet. in l. fin. Cod. si contra jus vel utilitatem publicam, Felin. in cap. nonnulli, num. 7. & 8. de rescriptis Federic. de Senis cons. 335. col. ult. Rip. lib. 2. Respons. cap. 6. num. 14. Tapp. in rubric. de constir. Princip. cap. 4. num. 107. Eras. Cocch. de jurisd. ordin. & exempt. part. 3. quæst. 9. num. 9. Barbos. clausol. 8. num. 4. & 24., Menoch. de præsumt. lib. 6. præf. 40. num. 13., & privilegium immunitatis est strictissime interpretandum Otalor. de Nobilit. p. 4. cap. 5. num. 3. Matur. disquis. l. 43. num. 9., e con ragione, perche quel peso da cui viene esentato il privilegiato, si rovescia non già sopra il Principe concedente, ma bensì sugli Omeri degli altri per *as, & libram.**

Che

Che la mente del Principe fu d' infirmare , e togliere
 da mezzo tutti li Privilegj, è molto chiaro, poicchè
 senza restrizione di luogo , e di persone furono ge-
 neralmente, e per via di legge universale aboliti tut-
 ti li privilegj dell' immunità conceduta per l' uso ,
Ruin. nel cons. 226. num. 12., e nel cons. 128. num.
4. lib. 1. Menoch. dicto lib. 6. præsuns. 40., num. 24.
Galeot. ne' suoi responsi Fiscali , il 23. num. 76. il
Reg. de Pont. de Potest. proreg. tit. 5. de Tractiv. Caren.
resol. 59. n. 27., & 29. Nella più volte citata Pram-
 matica si disse: *che si levi l'uso a tutte le Persone*, la
 dizione *Tutte* è universale, e come tale abbraccia
 tutti, niuno esclude: *L. Julianus, l. Testatorem ff. de*
legat. 30. l. hoc articulo ff. de hered. instituend. l. pe-
riculis §. labeo ff. de auro , & argento legat. Barbos.
de dictionib. dict. 241. ac idem operatur ac si de sin-
gulis esset facta mentio, Ludovis. decis. rot. 315. num.
11. la stessa Ruota Romana nella *decis. 413. num. 1.*
& 2. part. 2. in postb. & part. 3. recent. si disse di
 più: *di qualsisia stato grado , e condizione si siano*,
 la dizione *quicunque* è parimente universale abbrac-
 cia , e comprende tutti, e niuno esclude, *l. procura-*
tori Cod. mandati cap. solita de majoritat. , & obe-
dient. , Barbos. diction. 317. Disse di vantaggio . *E*
perchè la Piazza del fedelissimo Popolo per consenso di
tutte le Ottine propose questo arbitrio, affinché l'inte-
ressati nella perdita di dette gabelle, ed arrendamenti
pigliando questo peso sopra di se, abbiano refezione del-
le loro perdite, si dichiara che se li non sudditi alla
Regia Giurisdizione, ed esenti di qualsisia modo non
vorranno concorrere al peso, non possano pretendere en-
trare alla parte del frutto , e del beneficio, nè se li
deb-

debbia fare assegnamento alcuno, poichè questa fedelissima piazza non intende rinunciare in questa parte, e desistere dalle grazie già confermate da S. M., e ponere sopra di se il peso di pagare li Creditori non suditi, se essi vorranno essere esenti, e non pagare nel medesimo modo, che gli altri, poichè per refezione della perdita si propone questo arbitrio, e con questa condizione, e non altrimenti, ne d'altro modo.

Da tutto ciò si conosce con chiarezza palpabile, che la mente del Principe fu d'infirmary, abolire, togliere da mezzo tutti, e qualsiviano privilegj, ancorchè racchiusi nel corpo della legge, sicchè il memoriale della piazza del Popolo per l'imposizione delle Gabelle per metà senz'acche però alcuno ne fosse immune, ed esente, fu legge; Il Principe aveva la potestà d'infirmary tutti li privilegj, volle infirmary, ed abolirli; dunque gli Ecclesiastici non possono pretendere nè immunità, nè esenzione dal pagamento della gabella della farina a beneficio dell'arrendamento; e quantunque sia innegabile l'averla goduta, è stata però una pura compiacenza prima della Città, e poi de' Consegatarj, ed è tanto vero, che in tempo, che l'arrendamento della farina era presso la Città, e questa spediva gli ordini per il godimento della franchigia a beneficio degli Ecclesiastici regolari dell'uno, e dell'altro sesso, questi ordini contenevano l'espressa protesta, e riserba di ragioni di potere le franchigie moderare, e pure in quei tempi non era ancora accaduta, nè l'abolizione delle Gabelle, nè la reimposizione per metà, nè la generale abolizione, ma unicamente perchè consideravasi essere eccessiva la franchigia di tomola sei, e con questa protesta, e rifer-

()
ferba di ragioni passò l' arrendamento della farina a beneficio de' Conseggnatarj , atteso colla Prammatica della dazione *in solutum* espressamente si disse , che gli arrendamenti così di Corte , come di Città si tramandavano a Conseggnatarj con tutti quei privilegi , ragioni , e prerogative , che prima della dazione *in solutum* si godevano dalla Regia Corte , e dalla Città rispettivamente .

Ma si fa un Dilemma agli Ecclesiastici vogliono la reimposizione delle Gabelle , o no ? Se la vogliono , la devono accettare colle stesse condizioni , con cui furono reimposte , tra le condizioni , vi fu che ognuno dovesse pagare , niuno ne fosse esente ancorche privilegiato , e non suddito alla Regia Giurisdizione , dunque devono la Gabella pagare ; o non vogliono la reimposizione delle Gabelle , ma che quelle restino estinte a tenore della grazia dal Sovrano conceduta alla Piazza del Popolo , ed in questo caso non possono essi pretendere li crediti , ed interessi , che sull' Arrendamento rappresentavano , e rappresentano , giacche per massima legale si ha , che perentamente il corpo censito perime il censo : *Peremptare super qua legatum annuum , ususfructus , vel annuus census sit præstandus , tunc census , & omnia prædicta pereunt , Castell. de ususfruct. cap. 226. Garzia de expensis cap. 11. num. 19. Gio. de Amic. conf. 46. al Testo nel Capit. 2. de novi operis nunciationib. & cap. quæ res de consagr. distinct. 4.* Non ci è chi non sappia , che la maggior parte degli Arrendamenti si è posseduto , e si possiede dagli Ecclesiastici Regolari dell' uno , e dell' altro sesso ; E gli Arrendamenti forse , e senza forse si contenterebbero di farli godere la franchigia , purché non godeffero il
frut-

frutto delli crediti, ed interessi, che su gli Arrendamenti posseggono.

■ finalmente non conviene tralasciare di rammentare le giuste, e ragionevoli cause della reimposizione delle Gabelle per metà, e della generale abolizione de' Privilegj, per rintracciarle, non avrò a durare molta fatica, giacche queste lucidamente si esprimono nella citata Prammatica 21. *de Vectigalib. & Gabellis*; cioè la publica pace, e quiete; il mantenimento della dote della Cassa militare cotanto necessaria per la difesa del Regno; a chiare note detto l'aveva ancora la Prammatica 20. sotto il titolo *de Vectigalib. & Gabellis*, pubblicata sotto li 16. Settembre 1648. con le seguenti parole: *E perciò conforme allo stato presente il primo fondamento della conservazione di questo fedelissimo Regno, e il darle la soddisfazione della perdita suddetta, dimodocchè possa accodire al sostento dell' Infanteria, Cavalleria, Galere, Castelle, e pagamento di Soldi, Salarij, pesti di Provincia, ed altri pagamenti, senza li quali ne il Regno si può difendere, ne amministrarsi la giustizia, ne tampoco vivere, e godere la pace, sicurezza, e felicità, che col favore divino si spera dopo de' travagli passati ne conseguirsi le grazie, che con tanta largha mano ha concedute sua Altezza, e confermato S.M. a questi suoi fedelissimi Vassalli; Una tale quale soddisfazione alli Consegnatarj in conto della perdita così grave, che avevano sofferta e tuttavia stavano soffrendo coll' estinzione, ed abolizione delle Gabelle; Il danno che per la stessa causa avevano patito, e pativano tanti Monasterj, luoghi Pii, e Comunità Ecclesiastiche per la perdita de' loro crediti, che*

li medesimi non potessero più sussistere, e per questo fu

fu gli Arrendamenti rappresentavano ; il danno delle Vedove, Orfani, e Pupilli anche per ragione de' loro crediti ; il danno de' poveri , li quali non avevano veruna rendita , e vivevano colle loro fatiche , poichè non tenendo li nobili , ed il Popolo Civile Comodità , venivano impossibilitati a spendere , e dare al Popolo minuto in che guadagnare il pane , e sostentarli colle proprie fatiche come prima. *Salus Populi suprema lex est. Cicero lib. 3. de legibus quæ omnes alias leges abrogat D. Thom. de regim. Princip. cap. 11. limant. lib. 9. de reip. cap. 24. n. 15. Ofascus decis. 17. num. 5. Reg. Valenz. com. 99. n. 15. vol. 1. Reg. Capyc. Latr. n. 74. & seq. ob utilitatem publicam , quæ præfertur privilegio , ut bene ad propositum Bovabill. in polit. tom. 1. lib. 2. cap. 18. num. 298. Caren. resolut. 58. num. 28. & 29.* Tutte queste cause cotanto giuste , legittime , e ragionevoli riguardavano il beneficio nommeno de' laici , che degli Ecclesiastici , e perciò non a caso ma con ragione veduta si disse , si stabilì , e si convenne , che tutti , tutti dovessero pagare la Gabella niuno ancorche di privilegio fornito , ed ancorche non suddito alla Real Giurisdizione , ne fosse immune , ed esente ; In manieracche l' Arrendamento per giustizia pur troppo chiara , e manifesta può pretendere non già la moderazione della franchigia , di cui la Città nel passato secolo se ne riserbò la ragione , ma ben' anche l' abolizione dell' intera franchigia medesima , con giustizia dunque le supreme Potestà abolirono , e rispettivamente moderarono degli Ecclesiastici la franchigia , anzicche se alle stesse supreme Potestà si fossero umiliate queste ragioni , che assisto-

no

no all' Arrendamento della farina, giusta sarebbe stata la speranza, non già per la moderazione, ma per l'abolizione dell' intiera franchigia.

Da quanto di sopra si è detto, così per fatto come per legge, giusto e lo sperare per l' Arrendamento della farina, che debba essere assoluto dalla vana, insufficiente, e disperata pretensione dell' Avido Denunziante, pregando quei sapientissimi Senatori, che la causa presente anno a decidere a supplire le mancanze di chi per l' Arrendamento della farina debolmente scrive, affine per la sua debolezza, imbecillità, ed insufficienza non restino pregiudicati tanti poveri Consegnatarj, tante Vedove, e Vergini, tanti Orfani, e Pupilli, tante Chiese, e luoghi Pii, e tanti sacrificj, ed opere di pietà.

Napoli li 23. del 1758.

Carlo Franchi.
Andrea Massarante.

ms
1516481